

BARRIERE ANTICAMPER

di Evandro Tesei

FACSIMILE DI ISTANZA
PER LA RIMOZIONE
DA INVIARE PER POSTA ELETTRONICA
AL SINDACO DEL COMUNE, METTENDO
IN CC INFO@COORDINAMENTOCAMPERISTI.IT

36

Talvolta, le famiglie in autocaravan parcheggiano e circolano anche alla presenza di segnaletica stradale indicante il divieto di sosta e/o transito ai loro veicoli.

Per quanto sopra, il sindaco emana un'ordinanza (in evidente violazione di legge) per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra a 2 metri dal suolo (esatta dizione: dissuasore di sosta), installata trasversalmente, quale barriera fisica per impedire la circolazione unicamente alle autocaravan poiché aventi altezza superiore ai 2 metri.

Alcuni sindaci asseriscono che quanto installato non richiede l'approvazione Ministeriale perché deve considerarsi limitatore di sagoma/portale metallico e non dis-

suasore di sosta. In parole povere, attribuendo al dissuasore di sosta una definizione di tipo strutturale (portale metallico, limitatore di sagoma), cercano di aggirare quanto previsto dall'articolo 180 dal Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.

Altre volte viene richiamato l'articolo 175 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada ma, poiché proprio detto articolo tratta dei dispositivi di segnalazione di ostacoli presenti sulle strade e non eliminabili, qualora detti ostacoli non vi siano, il riferimento è errato. In tal caso il Sindaco non viola il Codice della Strada ed avrebbe violato anche il precedente Regolamento di Esecuzione (DPR 420/59) che prevedeva all'articolo 116 le modalità di segnalazione degli ostacoli e all'articolo 159 vietava l'impiego di segnali diversi da quelli prescritti dallo stesso Regolamento. Lo stesso divieto lo ritroviamo prescritto dall'articolo 18 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Il cittadino, anche in questo caso, ha il diritto / dovere di inoltrare istanza e/o chiederlo direttamente alle autorità previste al comma 1, articolo 12 del Codice della Strada (Polizia MUNICIPALE, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc ...) affinché provvedano a verbalizzare dette sbarre limitatrici e richiederne la rimozione. In caso di mancata risposta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del Codice della strada, scrivere al Ministero Infrastrutture affinché ne intimi la rimozione al competente ente gestore della strada.

